

Una delle misure contenute nel piano d'azione anti-evasione presentato dall'Italia al G8

Trust, titolari effettivi in chiaro

Massima trasparenza sulle società fin dal registro imprese

DI CHRISTINA FERIOZZI

Tempestivo accesso alle informazioni sul titolare effettivo e assoluta trasparenza degli schermi societari e dei trust con dati disponibili dal registro imprese. È quanto si desume dal documento «Italy's action plan» per accrescere la trasparenza e prevenire l'uso improprio di società e trust, scaturito al termine del meeting G8 del 17 e 18 giugno scorsi.

L'Italia ha reso noti i propri impegni ufficiali per contrastare l'evasione fiscale e promuovere la trasparenza nella proprietà delle imprese. Ciò può essere raggiunto anche mediante l'evidenziazione della persona fisica che in ultima analisi controlla e/o trae beneficio dalle società o dal trust.

Tali temi, adottati nell'agenda del G8, hanno assunto rilevanza europea con la proposta della IV Direttiva contro il riciclaggio. L'iniziativa, inoltre, è in linea con gli standard definiti dal Fatf-Gafi (Financial action task force - Gruppo d'azione finanziaria), ossia l'organismo di promozione, a livello internazionale, del contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, mediante l'adozione di principi normativi comuni. Proprio allo scopo di dare attuazione alle raccomandazioni n. 24 e n. 25 del menzionato ente, che l'Action Plan italiano si prefigge di assicurare che le notizie in merito ai titolari effettivi, e di controllo delle società e dei trust siano rese

disponibili e completamente trasparenti. Ciò mediante il recepimento della IV Direttiva anti-riciclaggio e le conseguenti modifiche al dlgs 231/07.

Il piano d'azione italiano prevede nove punti:

- 1) l'emanazione della valutazione del rischio italiano in merito al riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, entro la fine del 2014, con specificazione del rischio associato a ciascuna tipologia societaria adottata in Italia;
- 2) l'adozione di norme che assicurino la conoscenza da parte delle imprese del titolare effettivo, rendendo tale informazione disponibile a partire dai dati posseduti dal registro imprese;
- 3) la valutazione delle necessità di miglioramento dell'attuale sistema informativo di base;
- 4) l'emanazione di leggi che assicurino che i trustees identifichino i beneficiari dei propri trust e rivelino tali informazioni alle autorità competenti;
- 5) la valutazione della necessità di porre in essere ulteriori misure di incremento della trasparenza per le persone giuridiche;
- 6) il miglioramento del ruolo dei professionisti nella partecipazione alla creazione di società e trust, mediante l'incattivazione delle misure di due diligence;
- 7) l'applicazione di sanzioni, ex dlgs 231/07, alle società che non rispettino gli obblighi di trasparenza;
- 8) il rafforzamento dei controlli delle autorità per assicurare la corretta trasparenza;
- 9) la promozione della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni sui titolari effettivi.

